



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di MB

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione consiliare n. 37 in data 09.05.1994
Modificato con deliberazione consiliare n. 60 in data 29.09.2011

IL VICE SINDACO
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Mendicino

INDICE:

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II: DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 Inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo
- Art. 5 Suolo pubblico
- Art. 6 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 7 Trasporto e scarico di rottami e di detriti
- Art. 8 Installazione di tende solari
- Art. 9 Fiere, mercati e commercio su aree pubbliche
- Art. 10 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 11 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 12 Collocamento di condutture

CAPO III: NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 13 Disposizioni di carattere generale
- Art. 14 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche ed attività ambulanti
- Art. 15 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 16 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 17 Sgombero della neve

CAPO IV: DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 18 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 19 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 20 Esposizione targhe identificative amministratore condominio
- Art. 21 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 22 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 23 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 24 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 25 Viali e giardini pubblici
- Art. 26 Vasche e fontane
- Art. 27 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V: QUIETE PUBBLICA

- Art. 28 Uso di strumenti sonori
- Art. 29 Schiamazzi e grida
- Art. 30 Suono delle campane

CAPO VI: NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 31 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 32 Requisiti di depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 33 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 34 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO VII: DEGRADO E SICUREZZA URBANA

- Art. 35 Contrasto del degrado urbano in relazione all'attività di meretricio
- Art. 36 Accensione di fuochi

CAPO VIII: DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 37 Esercizio di mestieri girovagli
- Art. 38 Baracche per pubblici spettacoli
- Art. 39 Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO IX: TUTELA, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

- Art. 40 Custodia e tutela degli animali
- Art. 41 Detenzione di animali da affezione all'interno di cortili e/o giardini privati
- Art. 42 Circolazione dei cani

CAPO X: SANZIONI

- Art. 43 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 44 Sequestro e custodia di cose
- Art. 45 Sospensione delle concessioni ed autorizzazioni

CAPO XI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 46 Abrogazioni di norme
- Art. 47 Concorso di norme
- Art. 48 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di Polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli altri ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere, nei cantieri e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia al Sindaco per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando con motivazione i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di difformità, e/o abuso.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative e regolamentari per la salvaguardia del territorio, con particolare riferimento ai Titoli Secondo e Terzo del Regolamento di Igiene.

Art. 5

Suolo pubblico

Salvo quanto è disposto dal regolamento edilizio e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.

In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela patrimoniale, viabilistico ed ambientale.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

Art. 7

Trasporto e scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie su tutto il territorio comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso la viabilità comunale di materiali provenienti da demolizioni, scavi, o di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare dispersioni di ogni genere.

Art. 8
Installazione di tende solari

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal muro esterno al suo limite, non dovrà superare la larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a m. 2,00.

In assenza di marciapiede (o di delimitazione di ambito pedonale), saranno consentite solo tende perpendicolari interne al filo di facciata.

Art. 9
Fiere, mercati e commercio su aree pubbliche

L'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, assegnazione dei posti di vendita, occupazione di un posto libero, è rilasciata ai sensi del D.L.gs 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche e normative regionali.

Art. 10
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni delle vigenti disposizioni in materia di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune se non dietro specifica autorizzazione comunale.

Art. 11
Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità, intralcio alla circolazione e disturbo alla quiete pubblica.

Art. 12
Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., è concesso in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e disposizioni che saranno indicate nell'autorizzazione del Sindaco o suo delegato su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 13

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù pubblica nonché luoghi privati visibili da aree pubbliche, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da materiali e conservati in modo decoroso.

Art. 14

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche ed attività ambulanti

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico in qualsiasi modo, sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso la pulizia del suolo è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 15

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

Cortili, portici, anditi e scale comuni devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 16

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle aree pubbliche o in uso pubblico i rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente dovrà provvedere alla pulizia del tratto di marciapiedi antistante al suo esercizio.

Art. 17

Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato l'evento meteorologico, nonché di depositare sulle predette aree materiale antisdrucchiolevole evitando di gettare acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 18 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 19 Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio vigenti.

Art. 20 Esposizione targhe identificative Amministratore condominio

- 1) Gli amministratori di condominio devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza possibilmente nei pressi del citofono e comunque in luogo visibile al pubblico passaggio una targhetta di dimensioni 10x13 di colore ottone o argento, conforme alle specifiche riportate nell'allegato " a ", riportante i dati dell'Amministratore pro tempore (indirizzo e numeri telefonici di riferimento), nonché l'indicazione dell'associazione di categoria cui egli è iscritto;
- 2) La targhetta conforme alle disposizioni di cui al primo comma, non è assoggettata all'imposta comunale sulla pubblicità.
- 3) L'amministratore di condominio è obbligato a sostituire la targa in tutti i casi di modifica degli elementi identificativi.
- 4) Il termine di adeguamento, dovrà avvenire entro 90 gg dalla pubblicazione del presente regolamento;
- 5) La violazione alle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 100,00

Art. 21

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 22

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La pulizia della biancheria, non è permessa fuori dagli ambiti di proprietà privata.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 23

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

Le operazioni di cui al presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 24

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti al di fuori degli orari consentiti dal regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 25

Viali e giardini pubblici

Nei viali, piazze e giardini pubblici è vietato:
danneggiare il patrimonio pubblico in qualsiasi modo;

- introdursi nelle parti riservate ai pedoni, con veicoli, velocipedi, carretti, animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, biciclette, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Art. 26
Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane.

Art. 27
Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

Il Sindaco potrà disporre per qualunque zona del territorio comunale, quando lo ritenga necessario alla sicurezza, la recinzione delle aree.

La recinzione deve essere fatta in modo compatibile alle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente e con manufatti stabilmente infissi al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 28

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori ove non contemplato dalle norme regolamentari e disposizioni legislative in materia di protezione civile.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo.

Per le vie, spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza la preventiva autorizzazione comunale.

Art. 29

Schiamazzi e grida

Sono vietate nel centro abitato e nei pubblici locali le grida e gli schiamazzi.

Art. 30

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio di funzioni religiose, per il rintocco delle ore o per particolari ricorrenze riconosciute dal Sindaco.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 31

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del ministro dell'interno 31.7.1934 (G.U. 28.9.1934, n. 228) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937, n. 145) e successive modifiche è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620.

Art. 32

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere in possesso del Certificato Prevenzione Incendi.

Art. 33

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie, telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù pubblica, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare l'intervento al Sindaco.

Art. 34

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio nonché tutte le località private di libero accesso al pubblico, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminate.

CAPO VII DEGRADO E SICUREZZA URBANA

Art. 35

Contrasto del degrado urbano in relazione all'attività di meretricio

- 1) In tutto il territorio comunale è fatto divieto di arrestare la marcia del veicolo per contrattare o concordare prestazioni sessuali, ovvero intrattenersi, con soggetti che esercitano attività di meretricio su strada desunta dalle modalità comportamentali dei soggetti e dalle circostanze di tempo e di luogo.

Consentire la salita o la discesa dal proprio veicolo di uno o più soggetti sopraindicati conferma in modo palese l'avvenuta violazione alle disposizioni del presente comma.

- 2) La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 300,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento immediato di detta somma direttamente nelle mani degli accertatori all'atto della contestazione.

Art. 36

Accensione di fuochi

- 1) E' vietato accendere fuochi liberi nel territorio comunale e smaltire mediante combustione materiali di qualsiasi natura compreso legna, sterpaglie ed erba.
- 2) Nei cantieri edili del territorio comunale è vietato accendere fuochi liberi e smaltire mediante combustione qualsiasi materiale di cantiere.
- 3) L'accensione all'aperto di fuochi potrà essere autorizzata in eccezionali circostanze e per motivate esigenze dal Responsabile della Polizia Locale.
- 4) La violazione alle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 50,00, mentre la violazione alle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

CAPO VIII

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 37

Esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se munito del relativo certificato di iscrizione, se prima non ha ottenuto il permesso dal Sindaco.

Art. 38

Baracche per pubblici spettacoli

Senza autorizzazione del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista pubblica o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro lo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi.
- tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Art. 39

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione, le successive vidimazioni annuali sono di competenza dell'autorità di P.S., del luogo ove l'esercente ha il domicilio o la dimora abituale.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Locale.

CAPO IX
TUTELA, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O
ADDOMESTICATI

Art. 40
Custodia e tutela degli animali

- 1) Salvo il dettato dell'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui gli animali vivono, vigilando, altresì, affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato.
- 2) Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli ed alimentarli ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie. Il privato che detenga animali deve garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree dove essi vivono, al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica, ed evitare che producano cattivi odori e recare fastidio al vicinato.
- 3) E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo e/o di rischio per la vita e la salute della loro salute.
- 4) I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.
- 5) E' vietato:
 - consentire che gli animali, con deiezioni sotto, sopra, sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici, uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o i possessori che li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo; è vietato condurre cani a passeggio senza un idoneo contenitore (busta di plastica o simili) al seguito per raccogliere gli eventuali escrementi;
 - tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - lasciare ingare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;
 - esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
 - condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.
- 6) Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private o aperte al pubblico, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti e non disturbino la quiete pubblica
- 7) La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

**ABROGATO DAL NUOVO REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI
N. 58 DEL 26/10/2017**

Art. 41

Detenzione animali da affezione all'interno di cortili e/o giardini privati

- 1) Chiunque detenga un animale da affezione, deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale.
- 2) E' possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche, siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o, esalazioni odorigene.
- 3) In centro abitato, i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, o prolungati latrati, e/o guaiti, arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.
- 4) Ai proprietari/detentori è vietato lasciar vagare animali di qualsiasi specie, da affezione, da cortile e/o da stalla.
- 5) I recinti per la detenzione degli animali devono essere di dimensioni adeguate alla razza ed al numero.
- 6) Ogni animale deve avere a disposizione una tana rialzata dal suolo, chiuso su almeno 3 lati, oltre al tetto ed al pavimento, in modo da consentire allo stesso di proteggersi dalle intemperie. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane.
- 7) La presenza di cani di grossa taglia dovrà essere segnalata con un apposito cartello posto all'ingresso della proprietà. Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita anche parziale del cane, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo o molestia per i passanti.
- 8) La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 42

Circolazione dei cani

- 1) Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti a guinzaglio. I proprietari e i conduttori dei cani hanno l'obbligo di portare con sé la museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti dall'Amministrazione Comunale.
- 3) E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani nelle aree aperte al pubblico:
 - a. di avere al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;
 - b. di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo corretto smaltimento.

- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €50,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività e per la violazione di cui al comma 3, lett. b) la pulizia del luogo interessato dalle deiezioni.

**ABROGATO DAL NUOVO REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI
N. 58 DEL 26/10/2017**

CAPO X SANZIONI

Art. 43

Accertamento delle violazioni e sanzioni

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale dalla Polizia Locale, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 2) Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, quando applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non sia indicata una sanzione specifica, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
- 4) In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
- 5) L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, il Responsabile del Settore P.L.
- 6) Gli importi delle sanzioni potranno essere adeguati alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.
- 7) Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Art. 44

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 29.7.1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro deposi-

to. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 45

Sospensione delle concessioni ed autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione avrà di norma una durata di gg. 30 salvo diverso periodo indicato e motivato dal Sindaco nell'ordinanza. Trascorso tale termine senza che il trasgressore abbia adempiuto ai propri obblighi, la concessione o autorizzazione si intende revocata.

CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46 Abrogazioni di norme

- 1) Ordinanza n. 55 del 29/4/2005 riguardante la raccolta delle deiezioni canine;
- 2) Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
- 3) Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 47– Concorso di norme

- 1) L'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente Regolamento non esclude l'applicazione di altre norme contenute in discipline specifiche di settore; in caso di concorso di norme, si applica il principio di specialità.
- 2) Eventuali modifiche alle materie oggetto del presente Regolamento, disposte con atti legislativi e non aventi carattere sovraordinato, si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 48- Entrata in vigore

La presente modifica al Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore con le modalità previste dallo Statuto Comunale e verrà divulgato nelle forme previste.

ALLEGATO "A"



Comune di Agrate Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Art. 20 del Regolamento di Polizia Urbana

QUESTO STABILE E' AMMINISTRATO DA:

STUDIO.....
Via.....n..... (CITTA')
tel. fax.....

Inserire logo e dati associazione di categoria

Cm 10

Cm13

Colore ottone o argento